



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 190 del 07/07/2022 – 25/07/2022</b> <b>Udienza pubblica del 07/06/2022</b>
<b>Massima n.1</b>	<p><b>Titolo</b> Sanità Pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana – Prestazioni sanitarie extra LEA – Violazione del principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità.</p> <p><b>Testo</b> E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), in riferimento agli articoli 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lett. m), e terzo, della Costituzione. La norma impugnata, prevedendo l'erogazione del farmaco Zolgensma per bambini affetti da atrofia muscolare spinale di peso corporeo fra i 13, 5 ed i 21 kg, non rispetta la determinazione dell'AIFA che ne aveva stabilito la totale rimborsabilità solo per i pazienti con peso massimo di 13,5 kg. La regione Siciliana, trovandosi in fase di “programma di consolidamento e sviluppo”, non può erogare prestazioni sanitarie extra LEA e, pertanto, l'articolo impugnato, erodendo le risorse necessarie al finanziamento esclusivo delle prestazioni essenziali, determina la violazione degli articoli 81, terzo comma e 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.</p>
	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 53, della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lett. m), e terzo, della Costituzione; Art. 17, comma 1, lett. c) dello Statuto della Regione Siciliana.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> Art. 1, comma 174 della legge n. 311 del 2004; Art. 1, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 536 del 1996, come convertito.</p>



<p><b>Massima n.2</b></p>	<p><b>Titolo</b> Sanità Pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana – Prestazioni sanitarie extra LEA – Violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità.</p> <p><b>Testo</b> E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), in riferimento agli articoli 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lett. m), e terzo, della Costituzione. La norma censurata prevede l'esclusione dalla partecipazione al costo dell'accertamento di eventuali rischi procreativi, attraverso lo screening prenatale per la diagnosi di trisomie 13, 18 e 21 non invasivo, mediante test del DNA fetale circolante su sangue materno ; con la medesima norma, si autorizza, inoltre, una spesa di 4 milioni di euro, a carico del SSN, finalizzata all'adeguamento di strutture ed impianti tecnologici per le indagini di cui sopra. Tali indagini diagnostiche non sono attualmente inserite nell'elenco di cui all'Allegato 10/C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 (Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza), per cui rappresenterebbero un livello di assistenza ulteriore che la Regione Siciliana, soggetta al piano di rientro, non potrebbe erogare.</p>
	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 54, della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> articoli 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lett. m), e terzo, della Costituzione; Art. 17, comma 1, lett. c), dello Statuto della Regione Siciliana.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 (Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza), All. 10/C; Art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004.</p>
<p><b>Massima n.3</b></p>	<p><b>Titolo</b> Sanità Pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana – Prestazioni sanitarie extra LEA – Violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità.</p> <p><b>Testo</b> E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 55, della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lett. m), e terzo, della Costituzione. La norma censurata autorizza l'Assessore alla Salute a consentire la prescrivibilità</p>



	<p>dei farmaci antinfiammatori non-steroidi in fascia A - in deroga ai vincoli previsti dalla nota AIFA 66 - per tutte le pazienti della Regione Siciliana affette da endometriosi, in possesso del codice di esenzione 063 e ponendo l'onere di tale spesa a carico del Fondo Sanitario Nazionale.</p> <p>Occorre ricordare come la competenza a definire le malattie e le condizioni che danno diritto all'esenzione spetta al legislatore statale, che, con decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, rimandava a distinti regolamenti del Ministero della sanità l'individuazione delle malattie croniche. In ossequio a tale norma, era stato adottato il decreto del suindicato ministero del 28/05/1999, n. 329, in seguito aggiornato con d.P.C.M. 12 gennaio 2017, nel quale è ricompresa l'endometriosi, ma esclusivamente per ciò che attiene alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e non ai farmaci ad essa relativi.</p> <p>Al contrario, i farmaci classificati in fascia A sono esclusivamente quelli definiti dalla nota 66 dell'AIFA e, pertanto, il potere di autorizzare la prescrizione di tali farmaci a carico del SSN rappresenta un livello ulteriore di assistenza che la regione Siciliana, soggetta a piano di rientro, non può disporre se non violando la competenza esclusiva statale in materia di LEA ed i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.</p>
<p><b>Massima n.4</b></p>	<p><b>Titolo</b> Sanità Pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana – Istituto Zooprofilattico della Sicilia – Contributi alla Rete Mediterranea per la Salute degli Animali (REMESA) – Violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute – Illegittimità.</p> <p><b>Testo</b> E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 56, della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>Occorre ricordare che gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono enti che fanno parte del SSN e, per le funzioni che svolgono, intersecano vari ambiti, alcuni di competenza legislativa esclusiva statale ed alcuni di competenza concorrente ed il loro sistema di finanziamento riflette esattamente tutto ciò : in particolare, il fondo per tali enti viene istituito con legge statale, ma, la sua quantificazione e, soprattutto, la sua ripartizione, prevedono una fase concertativa con la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.</p> <p>La delibera CIPE 14 maggio 2020 è stata, quindi, adottata previa acquisizione di tali intese ed ha destinato all'IZS della Sicilia una somma che è vincolata al suo funzionamento, mentre la norma impugnata destina tali risorse ad un soggetto diverso (REMESA) e per uno scopo diverso, ponendosi così in contrasto con i vincoli di destinazione stabiliti dal legislatore statale e violando l'art. 117, terzo comma, della Costituzione nella materia di “coordinamento della finanza pubblica” e tutela della salute”.</p>



	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 56, della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Art. 117, terzo comma, della Costituzione; Art. 17, comma 1, lett. c), dello Statuto della Regione Siciliana.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> Art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992.</p>
<p><b>Massima n.5</b></p>	<p><b>Titolo</b> Sanità Pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana – Autorizzazione all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della pesca mediterranea ad avviare progetti innovativi sulla cannabis terapeutica – Violazione delle competenze esclusive statali – Illegittimità.</p> <p><b>Testo</b> E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), in riferimento agli articoli 32 e 118, primo comma, della Costituzione. La norma censurata autorizza l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e territoriale e della Pesca mediterranea , anche tramite propri enti strumentali, ad avviare progetti innovativi (anche nelle forme del partenariato con le società presenti sul territorio nazionale) sulla cannabis terapeutica, allo scopo di sopperire alle sempre maggiori richieste. Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 309/90, chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare esportare, ricevere per transito o commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della Sanità (oggi Ministero della salute), il cui Ufficio Centrale stupefacenti esercita competenze amministrative relative all'impiego di tali sostanze a fini medici, posto che tali funzioni sono state espressamente escluse dalla devoluzione alle Regioni, ai sensi dell'art. 112, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Pertanto, l'autorizzazione ex lege all'assessorato regionale per l'avvio di progetti sperimentali, sarebbe assimilabile ad una sorta di “autorizzazione preventiva” che, però, in questo ambito, esula dalle competenze regionali, ciò comportando una violazione della competenza amministrativa statale in materia di tutela della salute.</p>
	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 57, della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Articoli 32 e 118, primo comma, della Costituzione.</p>



	<p><b>Altri parametri e norme interposte</b>  Art. 17, comma 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;  Art. 112, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.</p>
<b>Massima n.6</b>	<p><b>Titolo</b>  Sanità Pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana – Progetti in favore degli studenti con disabilità - Estinzione del processo -</p> <p><b>Testo</b>  E' dichiarato estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 3, della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento agli articoli 81, terzo comma , 117, secondo comma, lett. m), e terzo della Costituzione.  Con atto depositato il 20 maggio 2022, lo Stato ha annunciato la rinuncia al ricorso limitatamente all'art. 41, comma 3, della legge della Regione Siciliana, n. 9/2021, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 17/05/2022.  La difesa regionale ha accettato la rinuncia con atto depositato il 26 maggio 2022, ciò comportando, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte Costituzionale, l'estinzione del processo.</p>
	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b>  Art. 41, comma 3, della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  Articoli 81, terzo comma, 117, secondo comma, lett. m), e terzo della Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b>  Art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte Costituzionale.</p>

**Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista**

**Visto: Avv. Giovanni Bologna**

